

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di

**Esperta Respiratory Care,
Esperto Respiratory Care¹**

del **23 APR 2020**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale superiore per Esperta/Esperto Respiratory Care è stabilire se i candidati dispongano delle competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità nei confronti di pazienti di tutte le fasce d'età affetti da malattie respiratorie e/o insufficienza respiratoria e dei loro familiari, anche in situazioni assistenziali complesse.

L'esame garantisce l'alta qualità delle prestazioni, verificata dalla Società Svizzera di Pneumologia (SSP), dalla Società Svizzera di Pneumologia Pediatrica (SSP) e dalla Lega polmonare svizzera (LPS).

I candidati dimostrano di disporre delle conoscenze mediche di base riguardanti le malattie respiratorie e le loro cause, i sintomi, la prognosi e le opzioni terapeutiche e sono in grado di tenere conto degli aspetti medici, psicologici e sociali della situazione del paziente e di garantire il Coordinamento del settore Care l'accompagnamento delle persone colpite e dei familiari per l'intera durata del trattamento. Essi dimostrano di essere in grado di eseguire, a seconda della situazione, corsi di formazione e consulenze per pazienti, familiari, persone di riferimento o altre persone qualificate coinvolte nelle cure, usando le conoscenze basate sull'esperienza e impiegandole in maniera innovativa per il campo professionale.

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli Esperti Respiratory Care con diploma federale hanno il compito di offrire cure efficaci, di accompagnare e assistere tutti i pazienti che soffrono di problemi pneumologici (malattie respiratorie, insufficienza respiratoria ecc.). indipendentemente dalla loro età e dalla complessità della loro situazione assistenziale.

Gli Esperti Respiratory Care sono in grado di collaborare allo sviluppo e al perfezionamento di piani di assistenza adeguati e di misure d'intervento che tengano conto delle esigenze di ogni paziente. In particolare sarà importante assicurare che il passaggio dalla degenza ospedaliera all'assistenza ambulatoriale avvenga senza difficoltà. Gli Esperti Respiratory Care lavoreranno in stretta collaborazione con i medici. Nei settori che vengono loro delegati in base alle ordinanze saranno invece completamente autonomi. Inoltre, dovranno garantire servizi completi di consulenza medica e sociopsicologica nonché fornire assistenza sia ai pazienti che ai loro familiari, facendo sì che il carico anche del coordinamento, della guida e del coaching di tutto il personale coinvolto.

1.22 Principali competenze operative

Le competenze operative degli Esperti Respiratory Care si basano su conoscenze specifiche in riferimento a malattie respiratorie, insufficienza respiratoria e agli effetti che le stesse possono avere sul funzionamento di altri organi. Gli Esperti Respiratory Care conoscono bene il funzionamento delle apparecchiature di mantenimento delle funzioni vitali, dispongono di conoscenze specifiche che consentono loro di non sottovalutare gli aspetti psicologici, sociali e spirituali connessi all'assistenza dei pazienti. e promuovono l'automonitoraggio e la responsabilità del paziente. Lo stato di salute complessivo dei pazienti viene controllato regolarmente e le misure terapeutiche adeguate secondo necessità.

Gli Esperti Respiratory Care si distinguono per la loro grande empatia e per le loro competenze comunicative a livello interculturale. Pur lavorando in autonomia, non perdono mai di vista ma anzi rispettano i limiti del proprio campo professionale cercando sempre di soddisfare le esigenze e i bisogni dei propri pazienti, che devono imparare a resistere a un carico psicologico non indifferente. Gli Esperti Respiratory Care si attengono inoltre alle legislazioni cantonali, alle ordinanze mediche e ai processi di assicurazione della qualità istituzionale nonché alle linee guida amministrative ed etiche.

1.23 Esercizio della professione

Gli Esperti Respiratory Care prestano i propri servizi nel quadro delle attività mediche loro delegate tramite ordinanze mediche. e sotto la propria responsabilità, lavorando a stretto contatto con i medici. Dopo aver accertato il bisogno di assistenza medica e psicosociale dei pazienti, elaborano insieme a loro un piano completo di interventi su misura.

I pazienti potranno usufruire dei servizi offerti dagli Esperti Respiratory Care in ambulatorio, nell'ambito di visite a domicilio o presso case di cura. I principali datori di lavoro in ambito ambulatoriale sono le leghe polmonari cantonali. Per quanto riguarda invece le cure stazionarie, gli Esperti Respiratory Care esercitano la

propria attività in reparti specializzati di ospedali, reparti di medicina del sonno e case di cura.

Gli Esperti Respiratory Care conoscono bene le apparecchiature comunemente utilizzate in Svizzera, forniscono istruzioni sul loro funzionamento e controllano che vengano impiegate correttamente, facendo attenzione soprattutto al comportamento del paziente in caso di anomalie di funzionamento o situazioni di emergenza. È inoltre loro compito controllare regolarmente la funzionalità e la manutenzione delle apparecchiature nonché garantire che i tubi flessibili, i cateteri e le mascherine che collegano il paziente all'apparecchiatura siano in condizioni ottimali. Ogni paziente riceve materiali di consumo a seconda delle proprie esigenze personali. Gli stessi pazienti e le persone coinvolte nelle cure vengono istruiti per essere in grado di adeguare autonomamente il trattamento nel quadro di una procedura definita e di reagire tempestivamente a situazioni di rischio. Inoltre, l'attenzione riservata alla modalità di utilizzo dei macchinari mira a evitare che venga richiesto uno sforzo eccessivo ai familiari dei pazienti.

Gli Esperti Respiratory Care si occupano del coordinamento dell'assistenza e si impegnano affinché al paziente venga fornito un servizio di alto livello. Oltre a garantire che il passaggio dalle cure stazionarie a quelle ambulatoriali possa avvenire senza particolari problemi, si preoccupano anche di formare gli specialisti che forniranno assistenza ambulatoriale. . Consapevoli dei limiti posti dalla loro professione, collaborano con altre istituzioni e organizzazioni specializzate.

Nell'ambito dei corsi di formazione e formazione continua, gli Esperti Respiratory Care condividono le conoscenze specialistiche acquisite grazie all'esperienza nel trattamento di casi e pazienti specifici. Questi corsi si rivolgono a tutti i soggetti che operano nell'assistenza ai pazienti a vari livelli.

Il contributo degli Esperti Respiratory Care è inoltre fondamentale per l'elaborazione di strategie, progetti e soluzioni per l'assistenza sanitaria di pazienti di qualsiasi fascia di età affetti da malattie respiratorie e/o insufficienza respiratoria. Gli stessi Esperti sono inoltre in grado di svolgere compiti specifici che rientrano all'interno di progetti di ricerca rilevanti per la pratica professionale.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

A livello mondiale le malattie respiratorie sono tra le più comuni e la loro incidenza è sempre maggiore; insieme allo sviluppo demografico costituiscono una delle sfide più impegnative della società moderna. Grazie ai progressi della medicina e della tecnica, i pazienti affetti da malattie respiratorie e/o insufficienza respiratoria hanno un'aspettativa di vita maggiore e possono essere assistiti sempre più a livello ambulatoriale.

I servizi che non devono necessariamente essere prestati da personale medico possono essere delegati agli Esperti Respiratory Care. Grazie al loro aiuto i pazienti e i loro familiari possono partecipare più attivamente all'organizzazione della vita quotidiana e alla gestione della terapia ed essere quindi più indipendenti. Questo approccio assistenziale integrato e sistematico dimostra di avere riscontri positivi sulla qualità della vita delle persone colpite e dei loro familiari, in quanto favorisce una maggiore autonomia dei pazienti.

Un buon coordinamento a livello di settore Care facilita la continuità dell'assistenza, evita lacune nelle cure e doppi interventi e aumenta quindi l'efficienza delle misure terapeutiche e la sicurezza dei pazienti. Gli Esperti Respiratory Care contribuiscono con la loro esperienza allo sviluppo di principi terapeutici e assistenziali individuali

applicabili nella pratica. Per quanto riguarda i bambini, le malattie respiratorie possono essere sempre più curate in famiglia.

Grazie al contributo degli Esperti Respiratory Care con diploma federale è possibile fornire assistenza integrata a lungo termine ed economicamente vantaggiosa.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Lega polmonare svizzera (LPS)
- Società Svizzera di Pneumologia (SSP)
- Società Svizzera di Pneumologia Pediatrica (SSPP)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da sette membri delle società mediche specialistiche di pneumologia e della Lega polmonare in qualità di fornitrice di servizi in ambito ambulatoriale.

La Società Svizzera di Pneumologia (SSP) dispone di tre seggi nella commissione d'esame, la Società Svizzera di Pneumologia Pediatrica (SSPP) di un seggio e la Lega polmonare svizzera di tre seggi.

Il presidente è membro della Società Svizzera di Pneumologia.

I membri sono eletti dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;

- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame delega la direzione e i compiti amministrativi al reparto Formazione continua della Lega polmonare svizzera (LPS).

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
- a) le date d'esame;
 - b) la tassa d'esame;
 - c) l'ufficio d'iscrizione;
 - d) il termine d'iscrizione;
 - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

- 3.21 All'iscrizione devono essere allegati:
- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
 - b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
 - c) l'indicazione della lingua d'esame;
 - d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
 - e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

3.3 Ammissione

- 3.31 All'esame professionale superiore per *Esperto Respiratory Care* è ammesso chi:
- a) è in possesso di un diploma di infermiere/a diplomato/a SSS/SUP, fisioterapista SSS/SUP, o titolo equivalente e può dimostrare un'esperienza professionale pertinente nel campo della pneumologia di almeno tre anni con un grado di occupazione di almeno il 60%;
- oppure

²La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- b) è in possesso di un attestato federale come Consulente in malattie respiratorie e può dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza professionale nella sua professione come Consulente in malattie respiratorie con attestato professionale federale e un grado di occupazione minimo del 60%.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di diploma completo.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno sei candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 60 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsulenza dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 30 giorni prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali e pratici, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura complessivamente 5 ore e 15 minuti:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione	
1	Gestione del caso, Clinical Reasoning	scritto	3 h	1
2	Istruzioni/formazione ai pazienti e ai familiari sulle terapie di ventilazione meccanica a domicilio	pratico	45 min.	1
3	Svolgimento di colloqui in situazioni di consulenza complesse	pratico	45 min.	1
4.1	Lavoro di diploma Documentazione del caso / caso di controllo Coordinamento Settore Care	scritto	Da redigere prima dell'esame	2
4.2	Presentazione del lavoro di diploma con colloquio d'esame	orale	45 min.	1
Totale			5 h 15 min.	

La parte scritta dell'esame «Gestione del caso, Clinical Reasoning» (domande a risposta breve [KAF, Kurz-Antwort Fragen]) è finalizzata ad accertare le conoscenze mediche specifiche nel campo della pneumologia (conoscenza di quadri clinici, medicinali, riabilitazione polmonare, terapie strumentali, ventilazione meccanica a domicilio, ossigenoterapia a lungo termine).

La parte pratica dell'esame «Istruzioni e formazione ai pazienti e ai familiari sulle terapie di ventilazione meccanica a domicilio» serve a dimostrare le seguenti competenze pratiche:

- uso di conoscenze medico-pneumologiche adeguate a ciascun caso specifico;
- conoscenza delle apparecchiature. Oggetto d'esame sarà soprattutto riguardo il comportamento tenuto in situazioni di emergenza;
- verifica delle competenze operative nell'ambito dell'analisi, della didattica e della consulenza.

La parte pratica dell'esame «Svolgimento di colloqui in situazioni di consulenza complesse» ha lo scopo di dimostrare la competenza comunicativa transculturale dei candidati e permette di esaminare il modo in cui vengono affrontati e discussi temi difficili con i pazienti e le persone che li assistono.

Il lavoro di diploma contiene una problematica pneumologica che il candidato sceglie autonomamente e serve a dimostrare un uso adeguato degli strumenti di Coordinamento del settore nonché a spiegare l'organizzazione dei concetti, il cui studio è basato sull'osservazione dei fatti.

Il colloquio d'esame valuta la capacità di presentare e motivare contenuti tecnici.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato se ogni singola parte ottiene almeno la nota 4.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;

- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Esperta Respiratory Care, Esperto Respiratory Care con diploma federale**
- **Fachexpertin Respiratory Care, Fachexperte Respiratory Care mit eidgenössischem Diplom**
- **Experte Respiratory Care, Expert Respiratory Care avec diplôme fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Expert in Respiratory Care, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

- 7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica.

Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Il reparto Formazione continua della Lega polmonare svizzera (LPS) fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 Il reparto Formazione continua della Lega polmonare svizzera (LPS) si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

³ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFP et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Berna,

LEGA POLMONARE SVIZZERA


Il presidente



lic. jur. Thomas Burgener

SOCIETÀ SVIZZERA
DI PNEUMOLOGIA

Il presidente



Prof. Dr. med. Laurent P. Nicod

SOCIETÀ SVIZZERA
DI PNEUMOLOGIA PEDIATRICA
La presidente



Prof. Dr. med. Constance Barazzone-Argiroffo

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 23 APR 2020

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua